



Comune di Frassinò Provincia di Cuneo

Via San Rocco n. 4 - tel. 0175/976926

frassinò@cert.ruparpiemonte.it; anagrafe@comune.frassinò.cn.it; info@comune.frassinò.cn.

Prot. n. 1990

Frassinò, lì 20.07.2026

ORDINANZA N. 16 / 2026

IL SINDACO

Vista la richiesta della Ditta TERNA Rete Italia S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70, acclarata al n. 1989 di protocollo in data 20.07.2026, di istituire un senso unico alternato regolato da movieri, lungo la Strada Comunale di San Maurizio all'altezza della confluenza della medesima con la linea di alta tensione presente in località Meyra della Cianila, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno martedì 21 luglio 2026 e comunque fino a fine lavori, per eseguire lavori di ripristino della linea elettrica di alta tensione;

Atteso che occorre disciplinare la circolazione stradale al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e consentire comunque il transito sulla strada;

Visto il nuovo codice stradale, D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR n. 495/92 e ss.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

di **ISTITUIRE IL SENSO UNICO ALTERNATO** regolato da movieri, lungo la Strada Comunale di San Maurizio all'altezza della confluenza della medesima con la linea di alta tensione presente in località Meyra della Cianila, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno martedì 21 luglio 2026 e comunque fino a fine lavori, per eseguire lavori di ripristino della linea elettrica di alta tensione. **Dovrà essere garantito a cura della Ditta TERNA Rete Italia S.p.A. l'accesso e il recesso ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza e alle forze dell'ordine.**

DISPONE

A carico della ditta l'impiego dei movieri ed il posizionamento della segnaletica così come prevista dalla normativa vigente e di copia della presente ordinanza, attenendosi strettamente al periodo su esposto;

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia;
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al ministero dei lavori pubblici (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6.12.1971, n. 1034).

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Per l'esecutività si comunichi:

- Mediante pubblicazione all'albo pretorio;
- Venga trasmessa copia della presente Ordinanza al Comando Stazione dei Carabinieri di Sampeyre e alla Società TERNA Rete Italia S.p.A..

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale di farla rispettare.

IL VICE SINDACO
TALLONE Ing. Fabio